

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

STINQ - UD/AIA/101

Rettifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto n. 2691 del 27 novembre 2012, come modificata con i decreti n. 931 del 22 maggio 2014, n. 3284 dell'11 settembre 2018 e n. 3821 del 25 settembre 2019, relativa all'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla SOCIETA' AGRICOLA AI TIGLI DI PAOLINI & C. S.S. presso l'installazione sita nel Comune di Pavia di Udine (UD).

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Visto** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Vista** la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

**Vista** la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Vista** la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**Visto** il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

**Visto** il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

**Vista** la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

**Visto** il D.M. 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

**Visto** il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

**Viste** le Linee guida dell'EPA (U.S. Environmental Protection Agency) del marzo 2001, relativamente ai fattori emissivi;

**Visto** il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 (Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne);

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006);

**Visto** il Decreto Ministeriale 4 febbraio 2013 (Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181);

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

**Visto** l'articolo 52, comma 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale n. 1922 dell'1 ottobre 2015 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2691 del 27 novembre 2012, che autorizza l'adeguamento, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento dell'impianto della AZ. AGRICOLA AI TIGLI DI PAOLINI DANIELE E C. S.S. DI PAOLINI DANIELE, MICHELE, COCCO ANTONIETTA, CONCATO BARBARA con sede legale nel Comune di Pavia di Udine (UD), via Lauzacco, 23, identificata dal codice

fiscale 01599540307, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Pavia di Udine (UD), via Lauzacco, 23;

**Visti** i decreti del Direttore del Servizio competente n. 931 del 22 maggio 2014 e n. 3284 dell'11 settembre 2018, con i quali è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 2691/2012;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3821 del 25 settembre 2019, con il quale è stato preso atto dell'intervenuta modifica della titolarità dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 2691/2012, come modificata con i decreti n. 931/2014 e n. 3284/2018, dalla Az. Agricola ai Tigli di Paolini Daniele e C. S.S. di Paolini Daniele, Michele, Cocco Antonietta, Concato Barbara alla SOCIETÀ AGRICOLA AI TIGLI DI PAOLINI & C. S.S. con sede legale nel Comune di Pavia di Udine (UD), via Lauzacco, 23, identificata dal codice fiscale n. 01599540307

**Atteso** che nell'Allegato B al decreto n. 2691/2012 era stata inserita la seguente prescrizione:

- *il Gestore deve effettuare – con cadenza triennale – una analisi sulle lettiere esauste, con riferimento a Sostanza Secca – N totale - P assimilabile – Na scambiabile - Cu – Zn;*

**Considerato** che ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del D.P.Reg. n. 03/Pres. dell'11 gennaio 2013, l'ERSA effettua periodicamente, anche in collaborazione con l'ARPA, un'analisi dei suoli interessati dallo spandimento degli effluenti di allevamento per la determinazione della concentrazione di rame, zinco in forma totale, fosforo in forma assimilabile e sodio scambiabile;

**Preso atto** che la normativa vigente prevede che le analisi vengano effettuate sui suoli interessati dallo spandimento degli effluenti e non, come erroneamente indicato nella suddetta prescrizione, sulle lettiere esauste;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di procedere alla rettifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 2691 del 27 novembre 2012, come modificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 931 del 22 maggio 2014, n. 3284 dell'11 settembre 2018 e n. 3821 del 25 settembre 2019, consistente nella rimozione della sopra menzionata prescrizione;

## DECRETA

E' rettificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2691 del 27 novembre 2012, come modificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 931 del 22 maggio 2014, n. 3284 dell'11 settembre 2018 e n. 3821 del 25 settembre 2019, a favore della SOCIETÀ AGRICOLA AI TIGLI DI PAOLINI & C. S.S. con sede legale nel Comune di Pavia di Udine (UD), via Lauzacco, 23, identificata dal codice fiscale n. 01599540307, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Pavia di Udine (UD), via Lauzacco, 23.

### Art. 1 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 2691/2012, n. 931/2014, n. 3284/2018 e n. 3821/2019.
2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Agricola Ai Tigli di Paolini & C. S.S., al Comune di Pavia di Udine, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente - SOS Pareri e supporto per

le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Carducci, 6.

**4.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

# ALLEGATO B

## **Vengono imposte le seguenti prescrizioni:**

1. la gestione dell'allevamento e delle deiezioni zootecniche deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorigene;
2. lo scarico idrico delle acque reflue assimilate alle domestiche dovrà essere conforme alle indicazioni contenute nella Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977;
3. la pulizia degli stabulari a fine ciclo deve avvenire a ventilatori spenti e aperture di aerazione chiuse, prevedendo l'uso di adeguati DPI per gli operatori;
4. lo stoccaggio della lettiera deve avvenire in apposita concimaia coperta, con pavimento impermeabilizzato e adeguata ventilazione;
5. il Gestore deve ottimizzare i consumi di energia termica e di acqua per capo allevato, con riferimento ai dati medi di settore;
6. qualora il Gestore effettui l'accumulo temporaneo in campo del materiale palabile idoneo, tale attività dovrà avvenire conformemente alle norme vigenti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Spanghero Glauco

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

STINQ - UD/AIA/101

Preso atto dell'intervenuta modifica della titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto n. 2691 del 27 novembre 2012, come modificata con i decreti n. 931 del 22 maggio 2014 e n. 3284 dell'11 settembre 2018, relativa all'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Pavia di Udine (UD).

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Visto** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Vista** la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

**Vista** la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Vista** la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**Visto** il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

**Visto** il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

**Vista** la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

**Visto** il D.M. 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

**Visto** il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

**Viste** le Linee guida dell'EPA (U.S. Environmental Protection Agency) del marzo 2001, relativamente ai fattori emissivi;

**Visto** il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 (Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne);

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006);

**Visto** il Decreto Ministeriale 4 febbraio 2013 (Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181);

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

**Visto** l'articolo 52, comma 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale n. 1922 dell'1 ottobre 2015 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2691 del 27 novembre 2012, che autorizza l'adeguamento, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento dell'impianto della AZ. AGRICOLA AI TIGLI DI PAOLINI DANIELE E C. S.S. DI PAOLINI DANIELE, MICHELE, COCCO ANTONIETTA, CONCATO BARBARA con sede legale nel Comune di Pavia di Udine (UD), via Lauzacco, 23, identificata dal codice fiscale 01599540307, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Pavia di Udine (UD), via Lauzacco, 23;

**Visti** i decreti del Direttore del Servizio competente n. 931 del 22 maggio 2014 e n. 3284 dell'11 settembre 2018, con i quali è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 2691/2012;

**Vista** la nota del 16 aprile 2019, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 19424, con la quale:

- 1) è stato comunicato che, a far data dal 2 aprile 2019, la Az. Agricola ai Tigli di Paolini Daniele e C. S.S. di Paolini Daniele, Michele, Cocco Antonietta, Concato Barbara ha modificato la ragione sociale in SOCIETÀ AGRICOLA AI TIGLI DI PAOLINI & C. S.S. con sede legale nel Comune di Pavia di Udine (UD), via Lauzacco, 23;
- 2) è stata trasmessa copia della Visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pordenone – Udine datata 3 aprile 2019;

**Vista** la nota del 22 agosto 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 40886, con la quale è stato comunicato:

- 1) che la SOCIETÀ AGRICOLA AI TIGLI DI PAOLINI & C. S.S. intende subentrare, quale Gestore, nella conduzione dell'allevamento polli da carne ubicato nel Comune di Pavia di Udine (UD);
- 2) che non sono previste variazioni rispetto alle caratteristiche dotazionali e gestionali già indicate nell'autorizzazione integrata ambientale;

**Considerato** che con atto del 28 dicembre 2018, registrato a Udine il 28 marzo 2019 con il numero 1673, la AZ. AGRICOLA AI TIGLI DI PAOLINI DANIELE E C. S.S. DI PAOLINI DANIELE, MICHELE, COCCO ANTONIETTA, CONCATO BARBARA ha variato la denominazione sociale in SOCIETÀ AGRICOLA AI TIGLI DI PAOLINI & C. S.S.;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di procedere alla presa d'atto dell'intervenuta modifica della titolarità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 2691 del 27 novembre 2012, come modificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 931 del 22 maggio 2014 e n. 3284 dell'11 settembre 2018, dalla Az. Agricola ai Tigli di Paolini Daniele e C. S.S. di Paolini Daniele, Michele, Cocco Antonietta, Concato Barbara alla SOCIETÀ AGRICOLA AI TIGLI DI PAOLINI & C. S.S.;

## **DECRETA**

Si prende atto dell'intervenuta modifica della titolarità dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2691 del 27 novembre 2012, come modificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 931 del 22 maggio 2014 e n. 3284 dell'11 settembre 2018, dalla Az. Agricola ai Tigli di Paolini Daniele e C. S.S. di Paolini Daniele, Michele, Cocco Antonietta, Concato Barbara alla SOCIETÀ AGRICOLA AI TIGLI DI PAOLINI & C. S.S. con sede legale nel Comune di Pavia di Udine (UD), via Lauzacco, 23, identificata dal codice fiscale n. 01599540307.

### **Art. 1 – Disposizioni finali**

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 2691/2012, n. 931/2014 e n. 3284/2018.
2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Agricola Ai Tigli di Paolini & C. S.S., al Comune di Pavia di Udine, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Carducci, 6.

**4.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Spanghero Glauco

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005



MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty box for direct payment recipient]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

Civica Bank

AGENZIA/UFFICIO

Filiale di LAUZACCO - Via Persereano PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (\*)

[Empty box for reference number]

DATI ANAGRAFICI

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: SOCIETA' AGRICOLA AI TIGLI DI PAOLINI G.C.S.S. NOME: DATA DI NASCITA:

SESSO M o F: COMUNE (o altro) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: PROV.: CODICE FISCALE: 01539540307

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: NOME: DATA DI NASCITA:

SESSO M o F: COMUNE (o altro) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: PROV.: CODICE FISCALE:

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE 7. COD. TERRITORIALE (\*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

Fields for office, territory, contentious, causal, and document details. Includes handwritten 'T12' and 'P.A.'.

11. CODICE TRIBUTO 12. DESCRIZIONE (\*) 13. IMPORTO 14. COD. DESTINATARIO

Table with 4 columns: Code, Description (IMPOSTA DI BOLLO), Amount (16,00), and Destination Code.

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

16,00 0,00

EURO (lettere)

Handwritten: SEDEC1/00

ESTREMI DEL VERSAMENTO

Table with columns: DATA (14 AGO 2019), CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE (5484 64090).

FRANCA stamp area with handwritten signature and date.

Handwritten signature: Banca di Civitate SpA, 14 AGO 2019, Filiale di LAUZACCO Via Persereano

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario

Fields for account number, ABI, CAB, and signature.

(\*) RISERVATO ALL'UFFICIO

COPIA PER IL CONCESSIONARIO/BANCA/POSTE

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö&^d Á »ÁG I DE ÓÁ^|ÁFFBDFI STINQ - UD/AIA/101

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa all'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla AZ. AGRICOLA AI TIGLI DI PAOLINI DANIELE E C. S.S. DI PAOLINI DANIELE, MICHELE, COCCO ANTONIETTA, CONCATO BARBARA, presso l'installazione sita nel Comune di Pavia di Udine (UD).

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Vista** la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

**Visto** il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

**Vista** la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

**Visto** il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 (Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne);

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma

d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006);

**Visto** il Decreto Ministeriale 4 febbraio 2013 (Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181);

**Visto** il D.M. 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

**Visto** l'articolo 54, comma 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale n. 1922 dell'1 ottobre 2015 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2691 del 27 novembre 2012, che autorizza l'adeguamento, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento dell'impianto della AZ. AGRICOLA AI TIGLI DI PAOLINI DANIELE E C. S.S. DI PAOLINI DANIELE, MICHELE, COCCO ANTONIETTA, CONCATO BARBARA (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Pavia di Udine (UD), via Lauzacco, 23, identificata dal codice fiscale 01599540307, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), sito nel Comune di Pavia di Udine (UD), via Lauzacco, 23;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 931 del 22 maggio 2014, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 2691/2012;

**Vista** la nota del 16 giugno 2018, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) in data 26 giugno 2018, acquisita dal Servizio competente il 27 giugno 2018 con protocollo n. 33467, con la quale il Gestore ha inviato, tra l'altro, il nuovo Piano di utilizzazione Agronomica (PUA);

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2691 del 27 novembre 2012, come modificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 931 del 22 maggio 2014, consistente nella sostituzione del "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)";

## DECRETA

E' modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto Direttore del Servizio competente n. 2691 del 27 novembre 2012, come modificata con il decreto del Direttore

del Servizio competente n. 931 del 22 maggio 2014, rilasciata a favore della AZ. AGRICOLA AI TIGLI DI PAOLINI DANIELE E C. S.S. DI PAOLINI DANIELE, MICHELE, COCCO ANTONIETTA, CONCATO BARBARA con sede legale nel Comune di Pavia di Udine (UD), via Lauzacco, 23, identificata dal codice fiscale 01599540307, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Pavia di Udine (UD), via Lauzacco, 23.

### **Art. 1 – Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale**

L'Allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", al decreto n. 2691/2012, come sostituito con il decreto n. 931/2014, è sostituito dall'Allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale.

### **Art. 2 – Disposizioni finali**

- 1.** Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 2691/2012.
- 2.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Az. Agricola Ai Tigli di Paolini Daniele e C. S.S. di Paolini Daniele, Michele, Cocco Antonietta, Concato Barbara, al Comune di Pavia di Udine, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- 3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Carducci, 6.
- 4.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

**PIANO DI  
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA  
(P.U.A.)**

**PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE  
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA  
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007**

PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA COMPLETO (PARTE B) DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

Azienda: AZ. AGRICOLA AI TIGLI DI PAOLINI MICHELE E C. S.S.

1 Quantità di liquame in m<sup>3</sup>: 67,20

	bovino	suino	avicolo	conicolo	ovicaprino equino
prodotte o acquisite da terzi	0,00	0,0	67,2	0,0	0,0
ceduto a terzi mc			32,1		
acquistato da terzi mc					


2 Quantità di letame in m<sup>3</sup>: 756,0

	bovino	suino	avicolo	conicolo	ovicaprino equino
prodotta mc	0,0	0,0	756,0	0,0	0,0
ceduto a terzi mc			361,5		
acquistato da terzi mc					

3 caratteristiche degli effluenti

Tipo effluente	mc	Liquame		mc	letame		Totale azoto Kg
		Caratteristica A	Caratteristica T		Caratteristica A	Caratteristica T	
liquame	35,07	0,00	0,00				0,00
letame				394,54	18,52	7307,30	7307,30
	35,07		0,00	394,54			7307,30


N.B. Azoto = Azoto Totale Kjeldal (organico + ammoniacale)  
T= dati medi tabellari A = Da analisi di laboratorio allegate



Firma del Produttore:

4 Piano di utilizzazione dell'azoto, descrizione colture:

coltura	descrizione
1	SOIA ZO alta pianura - con precessione colturale SOIA
2	PASCOLO ARBORATO ZVN alta pianura non irriguo con precessione colturale PASCOLO ARBORATO
3	SOIA ZVN alta pianura non irriguo con precessione colturale FRUMENTO
4	FRUMENTO ZVN alta pianura irriguo con precessione colturale MAIS GRANELLA
5	MAIS GRANELLA ZVN alta pianura irriguo con precessione colturale FRUMENTO
6	FRUMENTO ZVN alta pianura irriguo con precessione colturale SOIA
7	ARBORICOLTURA DA LEGNO ZVN alta pianura irriguo con precessione colturale ARBORICOLTURA DA LEGNO
8	ERBA MEDICA ZVN alta pianura non irriguo con precessione colturale ERBA MEDICA
9	FRUMENTO ZVN alta pianura irriguo con precessione colturale FRUMENTO
10	MAIS ZVN alta pianura irriguo con precessione colturale GIRASOLE
11	PRATO POLIFITA ZVN alta pianura non irriguo con precessione colturale PRATO POLIFITA
12	SOIA ZVN alta pianura irriguo con precessione colturale ARBORICOLTURA DA LEGNO
13 (II RACCOLTO 2017)	SOIA ZVN alta pianura irriguo con precessione colturale FRUMENTO
14	0 0 0 0 con precessione colturale 0
15	0 0 0 0 con precessione colturale 0
16	0 0 0 0 con precessione colturale 0
17	0 0 0 0 con precessione colturale 0
18	0 0 0 0 con precessione colturale 0
19	0 0 0 0 con precessione colturale 0
20	0 0 0 0 con precessione colturale 0
21	0 0 0 0 con precessione colturale 0
22	0 0 0 0 con precessione colturale 0
23	0 0 0 0 con precessione colturale 0
24	0 0 0 0 con precessione colturale 0
25	0 0 0 0 con precessione colturale 0
26	0 0 0 0 con precessione colturale 0
27	0 0 0 0 con precessione colturale 0
28	0 0 0 0 con precessione colturale 0
29	0 0 0 0 con precessione colturale 0
30	0 0 0 0 con precessione colturale 0



Firma del Produttore:

5 Piano di utilizzazione dell'azoto:

Linea	Superficie (ha)	Substrato (kg/ha)	Indice di fertilità	Aut. inv. prim.	Totale																
	(ad ha)																				
1	2,80	70,00	LIQUAME	0,48	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	LETAME	5,44	18,52	100,71	40,00	40,29	19,30	136,35			
2	0,34	50,00	LIQUAME	0,04	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	LETAME	0,48	18,52	8,83	40,00	3,63	1,69	11,96			
3	0,97	50,00	LIQUAME	0,12	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	LETAME	1,34	18,52	24,86	40,00	9,95	4,75	33,66			
4	22,31	200,00	LIQUAME	11,01	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	LETAME	123,82	18,52	2.293,27	40,00	917,31	439,37	3.104,70			
5	16,54	320,00	LIQUAME	13,06	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	LETAME	146,91	18,52	2.720,93	40,00	1.086,37	521,30	3.693,67			
6	1,04	160,00	LIQUAME	0,41	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	LETAME	4,60	18,52	85,26	40,00	34,11	16,34	115,43			
7	0,75	100,00	LIQUAME	0,16	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	LETAME	2,07	18,52	38,36	40,00	15,34	7,35	51,94			
8	0,26	20,00	LIQUAME	0,01	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	LETAME	0,14	18,52	2,67	40,00	1,07	0,51	3,62			
9	7,85	190,00	LIQUAME	3,68	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	LETAME	41,38	18,52	766,44	40,00	306,59	146,84	1.037,63			
10	1,77	320,00	LIQUAME	1,40	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	LETAME	15,75	18,52	291,70	40,00	116,68	55,89	394,32			
11	0,07	40,00	LIQUAME	0,01	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	LETAME	0,08	18,52	1,54	40,00	0,62	0,30	2,08			
12	0,70	30,00	LIQUAME	0,05	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	LETAME	0,58	18,52	10,72	40,00	4,29	2,05	14,52			
13	31,19	60,00	LIQUAME	4,52	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	LETAME	51,94	18,52	981,99	40,00	384,60	184,31	1.302,37			
14	0,00	0,00	LIQUAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LETAME	0,00	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	0,00	0,00	LIQUAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LETAME	0,00	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

**STINQ - UD/AIA/101**

**Decreto n. 931**

**Trieste, 22 MAG. 2014**

D.Lgs. 152/2006. Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con il decreto n. 2691 del 27 novembre 2012.

**AZ. AGRICOLA AI TIGLI DI PAOLINI DANIELE E C.  
S.S. DI PAOLINI DANIELE, MICHELE, COCCO  
ANTONIETTA, CONCATO BARBARA**

**IL DIRETTORE**

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Visto** il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 2691 del 27 novembre 2012, con il quale è stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), sito in Comune di Pavia di Udine (UD), via Lauzacco, 23, da parte della AZ. AGRICOLA AI TIGLI DI PAOLINI DANIELE E C. S.S. DI PAOLINI DANIELE, MICHELE, COCCO ANTONIETTA, CONCATO BARBARA con sede legale in Comune di Pavia di Udine (UD), via Lauzacco, 23, identificata dal codice fiscale 01599540307.;

**Atteso** che in data 8 maggio 2014 la AZ. AGRICOLA AI TIGLI DI PAOLINI DANIELE E C. S.S. DI PAOLINI DANIELE, MICHELE, COCCO ANTONIETTA, CONCATO BARBARA ha fatto pervenire il nuovo Piano di Utilizzazione Agronomica (P.U.A.);

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 2691/2012, consistente nella sostituzione

dell'Allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", al decreto stesso;

**Visto** l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

## DECRETA

**Art. 1** - L'Allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", al decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 2691 del 27 novembre 2012, viene sostituito dal nuovo allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", incluso nel presente provvedimento.

**Art. 2** - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente provvedimento, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel decreto n. 2691/2012.



DIRETTORE DEL SERVIZIO  
dott. ing. Luciano Agapito

**PIANO DI  
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA  
(P.U.A.)**

**PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE  
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA  
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007**

PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA COMPLETO (PARTE B) DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

Azienda: AZ. AGRICOLA AI TIGLI DI PAOLINI DANIELE E C. S.S. DI PAOLINI DANIELE, MICHELE, COCCO

1 Quantità di liquame in m<sup>3</sup>: 69,60

	bovino	suino	avicolo	canicolo	ovicaprinno equino
prodote o acquisite da terzi	0,00	0,0	69,6	0,0	0,0
ceduto a terzi mc					
acquistato da terzi mc					

2 Quantità di letame in m<sup>3</sup>: 783,0

	bovino	suino	avicolo	canicolo	ovicaprinno equino
prodotto mc	0,0	0,0	783,0	0,0	0,0
ceduto a terzi mc					
acquistato da terzi mc					

3 caratteristiche degli effluenti

Tipo effluente	mc	Liquame		Letame		Totale azoto Kg
		Caratteristiche Kg/mc	Azoto	Caratteristiche Kg/mc	Azoto	
liquame	69,60	0,00	0,00			0,00
letame			783,00	18,52	14500,00	14500,00
	69,60		783,00			14500,00

N.B. Azoto = Azoto Totale Kjeldal (organico + ammoniacale)  
T = dati medi tabellari

A = Da analisi di laboratorio allegate

Firma del Produttore:



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

## Decreto n. 2691

STINQ - UD/AIA/101

D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6 lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame).

**AZ. AGRICOLA AI TIGLI DI PAOLINI DANIELE E C.  
S.S. DI PAOLINI DANIELE, MICHELE, COCCO  
ANTONIETTA, CONCATO BARBARA S.S.**

### IL DIRETTORE

**Visto** il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

**Considerato** che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal citato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI, alla Parte seconda, del decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

**Visto** il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli

effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006”;

**Visto** il D.M. 29 gennaio 2007 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (ora Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i);

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

**Visto** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Vista** la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante “D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva”;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 “Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca”) recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

**Visti** gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

**Visti** i commi da 22 a 24, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Vista** la Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 (Richiamata dal vigente Piano Generale Regionale per il Risanamento delle Acque) che indica le distanze di rispetto del pozzo perdente dalle condotte di adduzione dell'acqua potabile e alle caratteristiche ed agli usi delle aree soprastanti il pozzo perdente che lo scarico al suolo delle acque assimilabili alle domestiche deve rispettare;

**Vista** la domanda del 12 marzo 2012 con la quale la AZ. AGRICOLA AI TIGLI DI PAOLINI DANIELE E C. S.S. DI PAOLINI DANIELE, MICHELE, COCCO ANTONIETTA, CONCATO BARBARA con sede legale in Comune di Pavia di Udine (UD), via Lauzacco, 23, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame, di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006, sito in Comune di Pavia di Udine (UD), via Lauzacco, 23;

**Vista** la nota prot. n. STINQ-10315-UD/AIA/101 del 14 marzo 2012, con la quale il Servizio competente ha comunicato, dell'articolo 29 quater, comma 3, del d.lgs 152/2006, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dalla Società;

**Vista** la nota prot. n. STINQ-10317-UD/AIA/101 del 14 marzo 2012, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Pavia di Udine, alla provincia di Udine, ad ARPA FVG ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine e all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", la documentazione relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Società;

**Considerato** che la Società ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Il Gazzettino" del 30 marzo 2012, dell'annuncio previsto dall'articolo 29 quater, comma 3, del d.lgs 152/2006;

**Considerato**, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, dell'articolo 29 quater, comma 4, del d.lgs 152/2006;

**Visto** il verbale della prima seduta della conferenza di servizi svoltasi in data 29 maggio 2012, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- il rappresentante della Società ha fatto una breve descrizione dell'attività svolta e delle modalità di gestione dell'allevamento;
- il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 4557 del 27 marzo 2012, con la quale il Comune di Pavia di Udine ha sollevato problematiche relative a discordanze tra la documentazione presentata e le pratiche edilizie presenti in Comune;
- il rappresentante di ARPA ha illustrato le richieste di integrazione contenute nella nota prot. n. 0003088 - P del 17 aprile 2012;
- il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 2012/68364 del 28 maggio 2012, con la quale la Provincia di Udine ha formulato delle osservazioni e chiesto integrazioni documentali;
- la Conferenza di servizi ha sospeso i propri lavori in attesa della documentazione integrativa richiesta che la Società dovrà trasmettere alla Regione, in numero di 6 copie, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del verbale della Conferenza stessa;

**Vista** la nota, trasmessa con posta elettronica certificata il 29 maggio 2012, prot. n. 7563 del 29 maggio 2012, con la quale il Comune di Pavia di Udine ha inviato la deliberazione della Giunta comunale n. 105 del 28 maggio 2012, avente ad oggetto "Espressione parere di competenza sul rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale alla Az. Agricola Ai Tigli di Paolini Daniele & C. S.S.";

**Vista** la nota prot. n. STINQ-19539-UD/AIA/101 del 31 maggio 2012, con la quale il Servizio competente ha inviato, al Comune di Pavia di Udine, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" e alla Società, copia del Verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 29 maggio 2012;

**Vista** la nota del 27 luglio 2012, con la quale la Società ha inviato la documentazione integrativa richiesta in sede di conferenza di servizi e con la deliberazione comunale n. 105 del 28 maggio 2012;

**Vista** la nota prot. n. STINQ-26792-UD/AIA/101 del 8 agosto 2012, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Pavia di Udine, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine e all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", le integrazioni documentali fornite dalla Società con la citata nota del 27 luglio 2012;

**Preso atto** che con la citata nota del 27 luglio 2012, la Società ha fornito l'ultimo Piano di Utilizzazione Agronomica, presentato al Comune di competenza in data 2 luglio 2012;

**Considerato** che ai sensi del citato decreto ministeriale 7 aprile 2006 il PUA è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29 ter, del d.lgs. 152/2006;

**Visto** il Verbale della seconda seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 18 settembre 2012, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- la Conferenza di servizi ha acquisito agli atti la nota prot. n. 652 del 18 settembre 2012 con la quale Impresa Verde Coldiretti Friuli Srl ha comunicato che il PUA verrà redatto a seguito di chiarimenti in corso con ARPA FVG;

- il rappresentante di ARPA ha illustrato le richieste di integrazione contenute nella nota prot. n. 0007199 - P del 31 agosto 2012, già inoltrate alla Società;

- il rappresentante della Società ha consegnato le integrazioni di cui alla citata nota di ARPA del 31 agosto 2012

- il rappresentante della Regione ha dato lettura della deliberazione della Giunta comunale n. 154 del 13 settembre 2012, trasmessa, via fax, con nota prot. n. 12399 del 18 settembre 2012, con la quale il Comune di Pavia di Udine ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

- il rappresentante della Regione ha dato lettura della relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente;

- il rappresentante della Società, in merito alla richiesta di ARPA, di trasmettere una stima diffusionale degli odori prodotti dall'allevamento, con l'utilizzo di probanti modelli di simulazione ed avendo evidenti i ricettori possibili, ha dichiarato quanto segue: "esprimo la mia personale perplessità sotto il profilo giuridico in quanto disposizione non prevista dalla normativa né dalle MTD, sotto il profilo tecnico in quanto al momento manca una modellistica ufficiale previsionale idonea, sotto il profilo pratico in quanto non tutela l'allevatore; condivido comunque l'approccio sistematico a tale rilevazione nel momento della realizzazione ex novo di allevamenti quale strumento di definizione delle zone di rispetto dell'allevamento stesso";

- la Conferenza di servizi dopo aver valutato, modificato ed integrato la Relazione istruttoria proposta dal Servizio competente, ha proceduto alla sua approvazione;

**Preso atto** che il Comune di Pavia di Udine, la Provincia di Udine e l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", non hanno partecipato alla seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 18 settembre 2012 e che, per effetto dell'articolo 22 ter, comma 9, della legge regionale 7/2000, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

**Vista** la nota prot. n. STINQ-31113-UD/AIA/101 del 21 settembre 2012, con la quale il Servizio competente ha inviato, al Comune di Pavia di Udine, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" e alla Società, copia del Verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 18 settembre 2012;

**Vista** la nota trasmessa con e.mail del 19 ottobre 2012, con la quale ARPA FVG ha proposto di non inserire, per il momento, tra le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale quella riferita alla trasmissione di una stima diffusionale degli odori prodotti dall'allevamento, con l'utilizzo di probanti modelli di simulazione ed avendo evidenti i ricettori possibili, al fine di poter effettuare ulteriori e puntuali approfondimenti sull'argomento;

**Constatata** la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

**Visto** l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

## DECRETA

**Art. 1** - E' rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), sito in Comune di Pavia di Udine (UD), via Lauzacco, 23, da parte della AZ. AGRICOLA AI TIGLI DI PAOLINI DANIELE E C. S.S. DI PAOLINI DANIELE, MICHELE, COCCO ANTONIETTA, CONCATO BARBARA con sede legale in Comune di Pavia di Udine (UD), via Lauzacco, 23, identificata dal codice fiscale 01599540307.

**Art. 2** - L'autorizzazione di cui all'articolo 1 costituisce autorizzazione allo scarico (capo II, del titolo IV, della parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

**Art. 3** - La durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci)** anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

**Art. 4** - La Società applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati nell'**allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato nell'**allegato C** al decreto stesso.

**Art. 5** - La Società adotta il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), che è parte integrante della presente autorizzazione e trasmette al Servizio competente ogni eventuale variazione al PUA adottato.

**Art. 6** - Per quanto non espressamente disposto nella presente autorizzazione, il gestore dell'impianto applica le disposizioni del decreto legislativo 152/2006.

**Art. 7** - Qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

**Art. 8** - La Società, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29 quattordices, comma 4. La medesima comunicazione viene indirizzata anche ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

**Art. 9** - L'Ente di controllo (ARPA) accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore dell'impianto, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore dell'impianto, degli obblighi di comunicazione.

**Art. 10** - L'Ente di controllo (ARPA) comunica al Servizio competente e al gestore dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

**Art. 11** - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 152/2006, comunica, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7, del decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche al Servizio competente.

**Art. 12** - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

**Art. 13** - La Società provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009, a **versare ad ARPA** la tariffa stessa, secondo le modalità previste all'articolo 6, comma 1, del citato decreto ministeriale e all'articolo 6, comma 23bis, della legge regionale n. 2/2006, che qui di seguito vengono indicate:

a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;

b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, trasmettendo la relativa quietanza ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

**Art. 14** - Il gestore dell'impianto è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 13 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 e delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordicesimo, commi 2 e 6, del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

**Art. 15** - Il gestore dell'impianto, alla chiusura definitiva dello stesso, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati all'articolo 13 del presente decreto.

**Art. 16** - Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo.

**Art. 17** - Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente autorizzazione, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

**Art. 18** - Ai fini della consultazione da parte del pubblico, i documenti e gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione nonché i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

**Art. 19** - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Trieste,

**27 NOV. 2012**



DIRETTORE DEL SERVIZIO  
Ing. Pierpaolo Gubertini

ambd2



# DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

## Inquadramento urbanistico e territoriale dell'impianto IPPC

Il vigente PRGC classifica l' area dell' allevamento come zona omogenea E. 6, non inserita in zonizzazione acustica e non servita da pubblico impianto di fognatura.

L'impianto si trova in Provincia di Udine, Comune di Pavia di Udine Foglio 16, mapp. 177 ed è posizionato nell' area agricola immediatamente a Sud-Ovest del capoluogo.

Sotto il profilo **ambientale** il sito dell' allevamento è inserito in un contesto agricolo caratterizzato da seminativi.

Non esistono corsi d' acqua nelle immediate vicinanze. Ad Est dell' allevamento, ad una distanza di circa 2 km. si trova il greto del torrente Torre.

Il sito non appartiene ad aree protette.

## Descrizione fabbricati

L' allevamento è costituito da n. 2 fabbricati ( di cui uno organizzato su due piani) la cui superficie coperta è la seguente :

Capannone n. 1-2	1-2 p	SUS mq. 894	SUA mq. 1.008 ( comprensivo zona servizi)
Capannone n. 3		SUS <u>mq. 1.105</u>	SUA <u>mq. 1.150</u> ( comprensivo zona servizi)

## Ciclo produttivo

L' allevamento di polli da carne è caratterizzato dalla realizzazione di cicli produttivi successivi l' uno all' altro secondo cadenze temporali dettate dalle esigenze biologiche dei soggetti allevati e dai tempi tecnici delle soste interciclo.

L' inizio di un nuovo ciclo di allevamento solo dopo il carico di tutti i capi allevati nel ciclo precedente viene richiesto tra l' altro, dall' osservanza delle pertinenti normative sanitarie.

Le fasi del ciclo nel dettaglio:

a) la fase di allevamento dura circa 55/60 giorni ed è a sua volta suddivisibile in fase pulcinaia ( circa 14 gg. , fase di accrescimento ( circa gg. 42) e fase di carico ( circa gg 3-5).

b) alla fase di allevamento seguono le operazioni di pulizia dell' allevamento, predisposizione dello stesso per il ciclo successivo e vuoto sanitario per complessivi 21 gg. circa.

Nel complesso, da un accasamento a quello successivo, l' intervallo di tempo intercorrente è normalmente pari a giorni 80, cui corrisponde l' effettiva esecuzione di 4,5 cicli/ anno.

## Sistema di alimentazione

L' alimentazione viene somministrata sotto forma di mangimi composti integrati prodotti da primario mangimificio nazionale.

Essi sono formulati per soddisfare i fabbisogni di proteina ed energia dei soggetti allevati nelle distinte fasi del loro sviluppo: accrescimento, ingrasso e premacellazione.

La produzione industriale degli alimenti consente inoltre di integrare le formulazioni di base con aggiunte aminoacidiche, con fitasi e con fosforo inorganico altamente digeribile, pur garantendo allo stesso tempo la perfetta ed omogenea miscelazione della massa.

Codesti interventi consentono di migliorare l'indice di conversione degli alimenti in carne nonostante la riduzione del livello proteico della dieta, nonché di migliorare l' assimilabilità dell' elemento fosforo. Con il risultato di incidere significativamente sulle caratteristiche degli effluenti sotto il profilo della riduzione dei contenuti in azoto ed in fosforo dell' escreto.

Il trasporto in azienda viene effettuato a mezzo di autotreni e scaricato, con apposita coclea provvista di imboccatura protetta atta a ridurre l' emissione di polveri, nei 2 silos di vetroresina in dotazione a ciascuna unità di allevamento (della capacità di, rispettivamente, 12 t e 8 t. cadauno).

Dai silos il mangime viene richiamato automaticamente nelle tramogge di testa delle linee di distribuzione, su comando di un pressostato. Dalle tramogge il mangime viene trasferito nelle tazze delle linee di distribuzione a mezzo di coclea funzionante anch' essa su input di un sensore posizionato sull' ultima tazza delle singole linee. I capannoni n. 1 e 2 sono provvisti di n. 2 linee di alimentazione con mangiatoia del tipo "a tramoggia". Il capannone n.3 è dotato di mangiatoia "a tazza", a bordo riverso antispreco ( BAT). In ogni situazione, il caricamento è automatico con funzionamento discontinuo.

### **Sistema di abbeveraggio**

Ogni capannone è provvisto di n. 4 linee di abbeveratoi del tipo "a goccia" , antispreco, in acciaio inox – a funzionamento continuo.

### **Sistema di climatizzazione**

#### Impianto ventilazione

Il sistema di ventilazione prevede in tutti i capannoni il sistema di estrazione longitudinale, con presa d' aria in corrispondenza di una testata ed espulsione in corrispondenza dell' altra. Il capannone 1-2 adotta la ventilazione longitudinale realizzata mediante l'applicazione a parete sulla porzione prossimale del capannone di 4 ventilatori per lato e per piano con presa d'aria sulla testata contrapposta.

Il capannone 3 adotta la ventilazione longitudinale realizzata mediante l'applicazione a parete sulla porzione prossimale del capannone di 9 ventilatori con presa d'aria sulla testata ed espulsione distale

#### Impianto di riscaldamento

Allo stato attuale il sistema di riscaldamento utilizzato nelle unità di allevamento è del tipo "a cappa radiante" alimentata a gas GPL nei cap. nn. 1 e 2 e ad aria "cubo soffiante" (insufflazione e diffusione di aria calda con bruciatori esterni al muro di tamponamento) nel cap. n. 3.

### **Emissioni in atmosfera**

Le emissioni in atmosfera si riferiscono ai seguenti inquinanti :

- 1) NH<sub>3</sub> sistema di riferimento utilizzato : Linee guida cat. IPPC 6.6
- 2) CH<sub>4</sub> sistema di riferimento utilizzato : Linee guida cat. IPPC 6.6
- 3) N<sub>2</sub>O sistema di riferimento utilizzato: Manuale dei fattori di emissione ANPA CTN-ACE
- 4) Polveri dati non disponibili

La quantificazione delle emissioni è stata considerata, ove disponibili parametri di dettaglio, in relazione

- a) ai locali di allevamento
- b) agli stoccaggi degli effluenti
- c) all' attività di spandimento agronomico

Le fonti di riferimento, come sopra specificato, sono state differenti, in funzione della disponibilità di documentazione ufficiale specifica.

Le quantificazioni sono riferite rispettivamente a:

Fattore di emissione **ammoniaca**

Fattore di emissione **metano**

Fattore di emissione **Protossido di Azoto**

Fattore di emissione **Polveri** .

Nel caso in esame

a) Le emissioni provenienti dai **locali di allevamento** dell' impianto IPPC in oggetto sono di tipo diffuso ed avvengono a mezzo di batterie di ventilazione.

b) Le emissioni provenienti dagli **stoccaggi degli effluenti** sono relative alle attività di carico/scarico degli stoccaggi.

c) Per quanto concerne le attività di **spandimento agronomico** esse sono relative al sistema di distribuzione ed all' intervallo intercorrente tra la distribuzione stessa e l' interramento ( intervallo medio 24 ore).

## **SCARICHI IDRICI**

Gli scarichi dell' allevamento in oggetto sono riconducibili a

- scarichi di tipo civile derivanti dai servizi igienico-sanitari;
- acque di lavaggio dei capannoni e delle attrezzature.

In riferimento allo scarico di tipo civile, la disposizione fognaria, di trattamento e disperdimento al suolo sono descritte nella tavola 7.1-2R allegata agli atti della seconda seduta della conferenza dei servizi.

La subirrigazione si intende mantenuta in area non carrabile e non sottoposta a trattamenti superficiali che impediscano il passaggio dell'aria nel terreno.

Per quanto concerne i lavaggi, finalizzati alla rimozione delle polveri su soffitti e pareti laterali, vengono effettuati con getto di acqua a pressione. Non è previsto l' uso di disinfettanti.

A lettiera asportata viene fatto il lavaggio dell' attrezzatura e del pavimento: trattasi di acque caratterizzate da modestissimo carico di N, che vengono convogliate, per effetto della pendenza del pavimento, alle vasche di stoccaggio realizzate ai sensi del DM 7 Aprile 2006.

## **Emissioni sonore**

L' impianto produce emissioni sonore così identificabili :

- attività dell' impianto di ventilazione (discontinua);
- movimentazione degli autotreni deputati al trasporto delle materie prime (diurno, discontinuo);
- movimentazione degli autotreni deputati al carico dei soggetti maturi (diurno e notturno, discontinuo);

La tipologia dei soggetti allevati (polli da carne), le condizioni di allevamento (penombra) e la giovane età per la macellazione (60 gg.) costituiscono le motivazioni per cui ordinariamente tale tipo di allevamento non è rilevante sotto il profilo dell' inquinamento acustico.

## **Effluenti di allevamento**

### *Caratteristiche fisiche*

Gli effluenti di allevamento sono di natura solida, caratterizzati da contenuto in sostanza secca variabile tra il 50 ed il 65% , comunemente denominati "lettiera integrata".

Trattasi di miscuglio di paglia di cereali (lettiera di base) con le deiezioni, i residui di piume e penne e di mangime.

Il livello di umidità della lettiera dipende dalla manutenzione degli abbeveratoi, dalla condensa dell' umidità relativa ambientale e, non da ultimo, dallo stato di salute dei capi allevati.

Detto tasso di umidità della lettiera è catalizzatore nell' innesco di fenomeni fermentativi della stessa per cui la corretta gestione della ventilazione e del riscaldamento, come pure la diligente "manutenzione" della lettiera sono determinanti ai fini delle caratteristiche del prodotto finale, che normalmente è perfettamente palabile. La movimentazione (carico-scarico) della lettiera avviene con la pala meccanica.

### *Modalità di gestione delle lettiere*

Lo stoccaggio delle lettiere viene effettuato in cumulo in apposita concimaia chiusa su tre lati, che dovrà essere dotata di copertura, come indicato nella Tavola 9R allegata alla relazione integrativa depositata agli atti della seconda seduta della conferenza dei servizi.

La quantità di N viene messa a disposizione delle colture secondo un Piano di Utilizzazione Agronomica, attualmente in fase di revisione e finalizzato al massimo recupero delle sostanze nutritive (Azoto) disponibili.

## Altri rifiuti

### Descrizione, quantificazione e gestione

Dall' attività di allevamento derivano anche le seguenti tipologie di rifiuti:

- 1) Mortalità dei capi allevati  
La consistenza di detta mortalità da una parte si manifesta come costante fisiologica dell' attività di allevamento (prevalente), dall' altra come conseguenza di situazioni particolari, sanitarie (insorgenza di patologie o malattie o stati di debilitazione) ed ambientali (eccesso di caldo) cui i soggetti allevati possono incorrere.
- 2) Rifiuti che devono essere raccolti usando particolari precauzioni

Detti prodotti vengono rispettivamente:

- Punto 1) stoccati in apposito contenitore-frigo per poi essere ritirati, ciclo per ciclo, da ditta autorizzata, quale "prodotto di origine animale cat. 2" ai sensi del REG. CE 1774/2002, art. 9.
- Punto 2) stoccati in apposito contenitore e quindi ritirati da azienda specializzata, convenzionata, per essere conferiti all' impianto di recupero.



# ALLEGATO A

## MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (previste ai sensi del D.M. 29/01/2007)

Il gestore dichiara che all'interno dello stabilimento sono applicate le seguenti MTD.

ELENCO E DESCRIZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI		STATO DI ATTUAZIONE <sup>1</sup>	NOTE
Buone pratiche agricole come BAT.	1.1. Buone pratiche di allevamento	Attuazione di programmi di informazione e formazione del personale aziendale.	Applicata
		Registrazione frequente dei consumi di energia e di materie prime (acqua, mangime, energia elettrica, combustibile)	Applicata
		Predisposizione di procedure di emergenza da applicare nel caso di emissioni non previste e di incidenti	Applicata
		Programma di manutenzione degli impianti	Applicata
		Interventi sulle strutture di servizio	Applicata
		Pianificazione delle attività	Applicata

<sup>1</sup> APPLICATA/NON APPLICATA/NON PERTINENTE

	1.2 Riduzione dei consumi d'acqua	Pulizia degli ambienti con acqua ad alta pressione o con idropulitrice	Applicata	
		Esecuzione periodica dei controlli sulla pressione di erogazione degli abbeveratoi	Applicata	
		Installazione e mantenimento in efficienza dei contatori idrici, registrazione dei consumi almeno mensile.	Applicata	
		Controllo frequente e riparazione nel caso di perdite da raccordi, rubinetti ed abbeveratoi	Applicata	
		Isolamento delle tubazioni fuori terra (evitare congelamento e successive rotture)	Applicata	
		Copertura delle cisterne di raccolta dell'acqua	Applicata	
	1.3 Riduzione dei consumi energetici - calore	Separazione netta degli spazi riscaldati da quelli mantenuti a temperatura ambiente	Applicata	
		Corretta regolazione delle fonti di calore e distribuzione omogenea dell'aria calda (omogenea distribuzione spaziale dei dispositivi per il riscaldamento)	Applicata	
		Controllo e calibrazione frequente dei sensori termici	Applicata	
		Ricircolo dell'aria calda che tende a salire verso il soffitto in modo da riportarla verso il pavimento	Applicata	

		Controllo dell'assenza di vie di fuga del calore	Applicata	
		Disposizione delle aperture di ventilazione verso la parte bassa delle pareti (ai fini di ridurre l'espulsione di aria calda)	Applicata	
		Ottimizzazione dello schema progettuale per la ventilazione forzata (ridurre la portata di ventilazione in periodo invernale)	Applicata	
		Prevenzione di fenomeni di resistenza nei sistemi di ventilazione attraverso ispezioni e pulizia frequenti	Applicata	
		Impianto di idonee alberature perimetrali con funzione ombreggiante	Applicata	
		Adozione di programmi luce	Applicata	
		Utilizzo di lampade a fluorescenza	Applicata	

	1.4 Buone Pratiche nell'uso agronomico degli effluenti	Riduzione delle emissioni attraverso il bilancio dei nutrienti	Applicata	
		Esame delle caratteristiche dei terreni nel pianificare lo spandimento	Applicata	
		Astenersi dallo spargere gli effluenti su terreni saturi d'acqua, inondati, gelati o ricoperti di neve	Applicata	
		Spargimento degli effluenti nei periodi più vicini alla massima asportazione colturale dei nutrienti	Applicata	
		Operazioni di spandimento condotte in modo da evitare molestie da diffusione di odori (direzione del vento verso centri residenziali)	Applicata	
		Rispetto di una distanza minima da corsi d'acqua naturale e di quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio	Applicata	
2 Tecniche nutrizionali come BAT	2.1 Alimentazione per fasi	Applicata		
	2.2 Alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi: eliminazione degli eccessi di proteine e contestuale integrazione della dieta con adeguati livelli di aminoacidi limitanti (lisina in particolare) al fine di favorire un ottimale rapporto tra aminoacidi essenziali/non essenziali	Applicata		
	2.3 Alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi	Applicata		
	2.4 Integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile	Applicata		
	2.5 Integrazione della dieta con altri additivi	Applicata		

3. Migliori tecniche per la riduzione delle emissioni dai ricoveri	4.3 allevamenti avicoli da carne a terra	4.3.1 Ricoveri ventilazione naturale e con pavimenti interamente ricoperti da lettiera e abbeveratoi antispreco	Non pertinente	Trattasi di capannoni a ventilazione artificiale (v. punto 4.3.2)
		4.3.2 Ricoveri con ottimizzazione dell'isolamento termico e della ventilazione (anche artificiale) con lettiera integrale sui pavimenti e abbeveratoi antispreco come descritti sopra.	Applicata	
5 BAT per i trattamenti aziendali degli effluenti			NON PERTINENTE	L'azienda non pratica attività diretta di compostaggio
6. BAT per la riduzione delle emissioni dagli stoccaggi di lettiera di avicoli allevati a terra	6.1.1 Stoccaggio su piattaforme di cemento, con pavimento impermeabilizzato, con applicazione di una copertura per evitare dilavamento da acque meteoriche		Applicata	
	6.1.2 Stoccaggio in ricoveri coperti con pavimento impermeabilizzato e adeguata ventilazione		Applicata	
	6.1.3 Stoccaggio in cumuli temporanei in campo. I cumuli devono essere posizionati a distanza da recettori (corsi d'acqua) e da abitazioni.		Non pertinente	
	6.2.1 realizzazione di vasche che resistano a sollecitazioni meccaniche e termiche e alle aggressioni chimiche		Applicata	
	6.2.2 realizzazione di basamento e pareti impermeabilizzati		Applicata	
	6.2.3 svuotamento periodico (preferibilmente una volta all'anno) per ispezioni e interventi di manutenzione		Applicata	
	6.2.4 impiego di doppie valvole per ogni bocca di scarico/prelievo del liquame		NON PERTINENTE	
	6.2.5 miscelazione del liquame solo in occasione di prelievi per lo spandimento in campo		Applicata	
	6.2.6 copertura delle vasche ricorrendo ad una delle seguenti tecniche: - coperture rigide come coperchi o tetti; oppure coperture flessibili tipo tende; coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), polistirene espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame		Applicata	

7 BAT per la riduzione delle emissioni dallo spandimento agronomico di effluenti palabili	7.1.1 Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interrimento entro le 6 ore	NON PERTINENTE	
	7.1.2 Spandimento superficiale di liquame con tecnica a raso	NON PERTINENTE	
	7.1.3 Spandimento superficiale di liquame con leggera scarificazione del suolo al di sotto della copertura erbosa (trailing shoe)	NON PERTINENTE	
	7.1.4 Spandimento con iniezione poco profonda nel suolo (shallow injection – open slot)	NON PERTINENTE	
	7.1.5 Spandimento con iniezione profonda nel suolo (deep injection – closed slot)	NON PERTINENTE	
	7.1.6 Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interrimento entro le 6 ore	NON PERTINENTE	
	7.2.1 Incorporazione della pollina nel terreno entro le 24 ore successive allo spandimento	Applicata	



# ALLEGATO B

## Il gestore dell'impianto deve adempiere alle seguenti prescrizioni:

- la gestione dell'allevamento e delle deiezioni zootecniche deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorigene;
- lo scarico idrico delle acque reflue assimilate alle domestiche dovrà essere conforme alle indicazioni contenute nella Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977;
- la pulizia degli stabulari a fine ciclo deve avvenire a ventilatori spenti e aperture di aerazione chiuse, prevedendo l'uso di adeguati DPI per gli operatori;
- la Società deve effettuare – con cadenza triennale – una analisi sulle lettiera esauste, con riferimento a Sostanza Secca – N totale - P assimilabile – Na scambiabile - Cu – Zn;
- lo stoccaggio della lettiera deve avvenire in apposita concimaia coperta, con pavimento impermeabilizzato e adeguata ventilazione;
- la Società deve ottimizzare i consumi di energia termica e di acqua per capo allevato, con riferimento ai dati medi di settore;
- qualora la Società effettui l'accumulo temporaneo in campo del materiale palabile idoneo, tale attività dovrà avvenire conformemente alle norme vigenti;
- la Società, entro 6 mesi dall'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, deve trasmettere la Comunicazione di Spandimento e il Piano di Utilizzo Agronomico (PUA), dimostrando di disporre della superficie richiesta pari a 85 ettari.



# ALLEGATO C

## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

### DISPOSIZIONI GENERALI

Il monitoraggio, in conformità alle indicazioni del D.M. 29.01.07 categoria IPPC 6.6 lettera a), è finalizzato a:

- verifica e contenimento dei valori di emissione, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale;

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

### Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività il sito deve essere ripristinato asportando tutte le fonti potenziali di inquinamento (asportazione lettiera, pulizia concimaia asportazione rifiuti ecc.)

### Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantisce la conformità dell'impianto all'AIA, devono essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

### Accesso al sito aziendale

Il gestore deve garantire, nel rispetto delle norme di biosicurezza, al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda.

### Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 6 anni i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

### Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette a Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA i risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli effettuati;
- eventuali casi di malfunzionamento;
- anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- se effettuati, controlli dell'ARPA;
- eventuali rapporti analitici su effluenti;
- eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo.

## RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab 1- Responsabilità

	<b>Soggetti</b>	<b>Nominativo del referente</b>
Gestore dell'impianto	l'Azienda Agricola Ai Tigli di Paolini Daniele & C. s.s.	Paolini Michele
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento ARPA di Udine

## ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

### Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare le procedure di carattere gestionale descritte in tabella 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione e all'ARPA FVG – Direzione centrale e al Dipartimento provinciale di ARPA gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

Tab 2-Procedure di carattere gestionale

<b>AZIONE DI VERIFICA</b>	<b>METODO</b>	<b>FREQUENZA</b>	<b>REG.</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>
<b>1.1 Stabulazione</b>				
Verifica dei decessi	Controllo visivo	Quotidiana		n. capi
Controllo salute dei capi	Controllo visivo	Quotidiana		
Controllo dell'efficienza delle tecniche di stabulazione	Controllo visivo generale e dell'umidità della lettiera	Quotidiana		
Sistema di distribuzione del mangime e/o dell'acqua	Controllo visivo	Quotidiana	registrazione anomalie e data intervento	
<b>1.2 Sistema idrico</b>				
Consumo idrico da pozzo	Lettura contatore	A fine ciclo per i polli	registrazione	mc / ciclo
Consumo idrico da acquedotto	Lettura contatore	A fine ciclo per i polli	registrazione	mc / ciclo
Controllo assenza perdite idriche	Controllo tubature e distributori	A fine ciclo	registrazione	
<b>1.3 Materie Prime</b>				
Controllo delle entrate dei capi di allevamento	Controllo ingresso capi	Ad ogni ingresso/ accasamento	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo delle uscite dei capi di allevamento	Controllo uscita capi	Ad ogni uscita/fine ciclo	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo dei mangimi in ingresso	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso dei mangimi	registrazione	peso (kg)
Controllo dei farmaci acquistati	Controllo documentazione	Ad ogni consegna farmaci	registrazione	
Controllo altre materie prime usate	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Quantità

<b>1.4 Sistema Energetico</b>				
Consumo energia elettrica	Lettura contatore	A fine ciclo	registrazione	kWh/ciclo
Consumo GPL	Lettura contatore	A fine ciclo	registrazione	Mc/ ciclo
<b>1.5 Stoccaggio e Trasporto reflui</b>				
Verifica integrità degli stoccaggi	Controllo visivo assenza percolamenti	Periodico, secondo ordinaria gestione/a seguito di eventi piovosi	registrazione anomalie e data intervento	
Copertura e tenuta dei mezzi di trasporto animali e/o deiezioni	Controllo visivo al momento dell'utilizzo	Ad ogni movimentazione		
<b>1.6 Mantenimento e pulizia</b>				
Pulizia delle superfici esterne (silos, etc..)	Controllo visivo assenza tracce e materiale disperso	Quotidiano		
Pulizia superfici interne	Controllo assenza di tracce del precedente ciclo	A Fine ciclo		
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico		
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	registrazione	
Trattamenti moschicidi con Applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Secondo necessità	registrazione	
Controllo funzionalità finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Settimanale	registrazione anomalie e data intervento	
Pulizie cuffie e/o reti antipolvere	Manutenzione ordinaria	Trimestrale e secondo necessità	registrazione anomalie e data intervento	
Coperture in Eternit	Controllo visivo	Annuale	registrazione	
<b>1.7 Rifiuti</b>				
Smaltimento capi deceduti	Tramite ditta specializzata	Fine ciclo o secondo necessità	registrazione	
Controllo efficienza frigorifera	Manutenzione ordinaria	annuale	registrazione	
Smaltimento rifiuti	MUD e formulari			
<b>1.8 Deiezioni e Spandimento Agronomico</b>				
Analisi lettiera esauste	Sostanza secca, N tot, P assim., Cu, Zn, Na scamb.	Triennale	Conservazione referto analitico	
Pulizia mezzi di trasporto degli effluenti palabili e non palabili stoccati nei mezzi di trasporto e distribuzione	Controllo visivo	Ad ogni movimentazione		
Funzionamento dei macchinari utilizzati per la distribuzione sul suolo ad uso agricolo delle deiezioni	Controllo del buon funzionamento	Al momento dell'utilizzo	registrazione anomalie e data intervento	

## Odori

In relazione ad eventuali disturbi causati da cattivi odori, la Ditta dovrà effettuare a proprio carico, su indicazione di ARPA FVG e tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG stessa, al fine di proporre misure mitigative.

## Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare gli indicatori di prestazione indicati in tabella n. 3 esplicitando le modalità adottate per il calcolo e motivando eventuali differenze con i valori individuati dalle BAT.

**Tab. 3 – indicatori di prestazione: dati riassuntivi annuali**

Indicatore	Unità di misura
Consumo di energia per riscaldamento	KW/ capo
Consumo di energia per ventilazione, preparazione e distribuzione alimenti, illuminazione	KWh/ per capo
Consumo di acqua	Litri/capo
Consumo di mangime	Kg/capo

**ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO**

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del gestore quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell' Allegato IV del d.m. 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti nella tabella 4.

**Tab. 4 – attività a carico dell'ente di controllo**

Tipologia di intervento	Componenti ambientali	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (dieci anni)
Verifica delle prescrizioni	Aria, acqua, rifiuti, odori	- un controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco degli ultimi quattro anni di validità dell'autorizzazione.	3





# **PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)**

**PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE  
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA  
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007**

**PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA  
DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**

Azienda: AI TIGLI di Paolini Daniele e C s.s.

1. Quantità di liquame:

	bovino	suino	avicolo	cunicolo	ovicaprino	equino
Prodotto o acquisito da terzi in mc	0	0	43,39	0	0	0

2. Quantità di letame:

	bovino	suino	avicolo	cunicolo	ovicaprino	equino
Prodotto o acquisito da terzi in mc	0	0	488,16	0	0	0

3. Caratteristiche degli effluenti:

Tipo effluente	Liquame			Letame		
	mc	Caratteristiche Kg/mc		mc	Caratteristiche Kg/mc	
		T	A		Azoto	T
Letame avicolo				488,16	18,51	9040,00
Liquame avicolo	43,39					

N.B Azoto = Azoto totale Kjeldal (organico + ammoniacale)

T = Dati medi tabellari A = Da analisi di laboratorio allegate

#### 4. Piano di utilizzazione dell'azoto:

Le caratteristiche chimico-fisiche dei suoli impiegati per la fertilizzazione azotata sono le seguenti (fonte: sito web ERSA – Carte dei suoli):

- Suoli franchi o franco-limosi, con scheletro assente o scarso, neutri o subacidi, ben drenati. Non ci sono limitazioni all'approfondimento radicale.
- Suoli franco-argillosi, con scheletro assente o scarso, neutri, moderatamente ben drenati. Non ci sono limitazioni all'approfondimento radicale.

Gli appezzamenti omogenei sono stati individuati secondo i criteri colturali e territoriali (zona vulnerabile/non vulnerabile, irriguo/non irriguo), sono stati individuati 10 appezzamenti omogenei (come da successiva tabella).

Coltura	Descrizione
Coltura 1	Mais con precessione colturale, mais irriguo in zvn alta pianura
Coltura 2	Mais con precessione colturale mais non irriguo in zvn alta pianura
Coltura 3	Frumento con precessione colturale mais non irriguo in zvn alta pianura
Coltura 4	Frumento con precessione colturale mais irriguo in zvn alta pianura
Coltura 5	Soia con precessione colturale mais non irriguo in zvn alta pianura
Coltura 6	Soia con precessione colturale mais irriguo in zvn alta pianura
Coltura 7	Mais con precessione colturale frumento irriguo in zvn alta pianura
Coltura 8	Mais con precessione colturale soia irriguo in zvn alta pianura
Coltura 9	Mais con precessione colturale soia non irriguo in zvn alta pianura
Coltura 10	Frumento con precessione colturale prato irriguo in zvn alta pianura

Coltura	Superficie	Fabbisogno Kg Azoto	Tipo liquame	Apporto di Azoto proveniente dal liquame per Ha							Apporto di Azoto proveniente dal letame per Ha				
				mc	Kg azoto/mc	Epoca(*)	Kg Azoto apportato	% efficienza Azoto	Kg Azoto utilizzato	mc	Kg azoto/mc	Kg Azoto apportato	% efficienza Azoto	Kg Azoto utilizzato	
Coltura 1	15,92	5253,6	liquame- letame	43,39	0	Prim-inv- aut	0,00	0,6	0,00	105,06	18,5185	1945,55	0,6	1167,33	
Coltura 2	13,93	3203,9	letame	0,00	0	Prim-inv- aut	0,00	0,6	0,00	157,50	18,5185	2916,66	0,6	1750,00	
Coltura 3	0,97	194	letame	0,00	0	Prim-inv- aut	0,00	0,6	0,00	9,00	18,5185	166,67	0,6	100,00	
Coltura 4	7,10	1420	letame	0,00	0	Prim-inv- aut	0,00	0,6	0,00	50,00	18,5185	925,93	0,6	555,56	
Coltura 5	0,69	41,4	letame	0,00	0	Prim-inv- aut	0,00	0,6	0,00	2,10	18,5185	38,89	0,6	23,33	
Coltura 6	7,03	492,1	letame	0,00	0	Prim-inv- aut	0,00	0,6	0,00	26,00	18,5185	481,48	0,6	288,89	
Coltura 7	5,97	1910,4	letame	0,00	0	Prim-inv- aut	0,00	0,6	0,00	80,00	18,5185	1481,48	0,6	888,89	
Coltura 8	5,98	1734,2	letame	0,00	0	Prim-inv- aut	0,00	0,6	0,00	55,00	18,5185	1018,52	0,6	611,11	
Coltura 9	0,82	155,8	letame	0,00	0	Prim-inv- aut	0,00	0,6	0,00	1,00	18,5185	18,52	0,6	11,11	
Coltura 10	0,39	50,7	letame	0,00	0	Prim-inv- aut	0,00	0,6	0,00	2,50	18,5185	46,30	0,6	27,78	
Totali	58,80	14456,10		43,39			0,00		0,00	488,16		9039,99		5423,99	

Riferimenti normativi: allegato n. 4 del Decreto del Presidente della Regione 24 Maggio 2010 n. 108/PRES.

Il compilatore

